



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA

N. Interno: **64** del **03-05-2023**

DETERMINAZIONE N. 271 R.G. DEL 03-05-2023

AREA TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE RILEVATORE VOLUMETRICO DELL'IMPIANTO DI ALLARME DEL MAGAZZINO COMUNALE.

CODICE CIG: ZBA3AD6B45

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area Tecnica, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 5711 del 01.03.2023;

Premesso che:

- gli operai comunali hanno segnalato il malfunzionamento dell'impianto di allarme del magazzino comunale
- si è provveduto a contattare telefonicamente il tecnico che si è occupato della sua installazione che ha ipotizzato la necessità di provvedere alla sostituzione di un rilevatore volumetrico;

Ritenuto opportuno chiedere l'intervento di una ditta specializzata per poter garantire il corretto funzionamento dell'impianto di allarme ed evitare che malintenzionati si introducano indisturbati all'interno di detti locali;

Richiamata la legge 120/2020 e precisamente:

- il comma 1 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto...";



- il comma 2 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "... Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50..."
- il comma 3 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque..."

Richiamato inoltre:

- l'art. 36 comma 6, secondo periodo del D.Lgs 50/2016 che recita "... per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)";
- l'art. 37 "aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.Lgs. 50/2016, al comma 1, che recita: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

Richiamata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)



Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

Atteso che per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro si può affidare il servizio in oggetto ad un operatore economico individuato in deroga all'applicazione del principio di rotazione previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 così come indicato dalle Linee-guida Anac n. 4 con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;

Dato atto che la spesa presunta per la sostituzione di un rilevatore volumetrico, come suggerito dal tecnico interpellato, risulta inferiore alla soglia di cui sopra;

Considerato:

- la modesta entità della spesa;
- che la ricerca di un diverso operatore comporterebbe un allungamento dei tempi di realizzazione dell'intervento ed un aggravio delle attività di ufficio condizioni che andrebbero a limitare l'eventuale risparmio derivante dall'ampliamento della platea degli offerenti;

Dato atto che

- la ditta Emax Sicurezza Snc si è occupata di installare l'impianto del magazzino comunale e quindi è a perfetta conoscenza delle caratteristiche tecniche dello stesso e in grado di provvedere alla risoluzione del problema riscontrato in tempi brevi e anche in grado di reperire facilmente sul mercato i pezzi di ricambio necessari;
- la ditta di cui sopra ha sempre operato con professionalità e diligenza, senza dare origine a contestazioni di sorta e ad un prezzo giudicato congruo;

Evidenziato che si è provveduto a contattare l'operatore economico EMAX SICUREZZA SNC che ha presentato la propria migliore offerta per la sostituzione di un rilevatore volumetrico presso il magazzino comunale pari a € 200,00 oltre Iva 22%;

Richiamato l'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti che prevede espressamente che: *"..Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e lettera b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Ritenuto, in particolare, di individuare, in attuazione delle disposizioni del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4. I seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- l'oggetto dell'affidamento: *SOSTITUZIONE RILEVATORE VOLUMETRICO IMPIANTO DI ALLARME MAGAZZINO COMUNALE*;
- importo affidamento: € 244,00 Iva 22% compresa;
- modalità di affidamento: : *affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021*;
- modalità di scelta del contraente: *fornitore di fiducia*;
- Responsabile Unico del Procedimento: viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice nel Responsabile Area Tecnica Arch. Andrea Marzuoli;
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in quanto trattasi di appalto inferiore a € 40.000,00*;

Avuto presente che l'Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla più volte citate Linee Guida ANAC n. 4 ha provveduto:

- a richiedere ed ottenere dall'operatore economico apposita dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020 n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- alla verifica delle annotazioni sul casellario ANAC, necessarie per valutare le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Considerato pertanto:

- che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento del servizio mediante affidamento diretto a terzo secondo le richiamate disposizioni;
- di affidare all'operatore economico Emax Sicurezza Snc la sostituzione di un rilevatore volumetrico dell'impianto di allarme del magazzino comunale per l'importo complessivo di € 244,00 Iva 22% compresa;
- di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2023 in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito al servizio in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: ZBA3AD6B45;

Tenuto conto che l'appaltatore, si è impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio come da dichiarazione presentata al prot. con le n. 11113 del 20/04/2023;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area Tecnica;

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

Precisato che per la fornitura in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Richiamato il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il D.Lgs. 50/2016

Visto il nuovo Codice degli Appalti approvato dal Consiglio dei Ministeri n.26 del 28/03/2023, entrato in vigore il 01/04/2023 ma le cui disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 01/07/2023;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Viste le linee guida ANAC n. 4;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025".

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 10430 ad oggetto: "Spese di manutenzione patrimonio disponibile" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'operatore economico Emax Sicurezza Snc la sostituzione di un rilevatore volumetrico dell'impianto di allarme del magazzino comunale per l'importo complessivo di € 244,00 Iva 22% compresa;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10430	Descrizione	Spese di manutenzione patrimonio disponibile		
SIOPE		CIG	ZBA3AD6B45	CUP	NO
Creditore	Emax Sicurezza Snc				



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Causale	Sostituzione rilevatore volumetrico impianto di allarme magazzino comunale				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	244,00	Scadenza	30 GG. d.f.

4. di imputare la spesa complessiva di € 244,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	10430	244,00

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo servizio	31/05/2023	244,00

6. di precisare che il codice CIG sarà indicato dalla ditta Emax Sicurezza Snc nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
7. di liquidare alla ditta Emax Sicurezza Snc l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;
8. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Tecnica è: VF0YHF;
9. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;
10. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
11. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
13. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO



Determinazione n. 271 R.G. del 03-05-2023

Oggetto: AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE RILEVATORE VOLUMETRICO DELL'IMPIANTO DI ALLARME DEL MAGAZZINO COMUNALE.

Preliminare di determinazione n. 65 del 03-05-2023 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA**

Marzuoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

